

2026 COMUNE DI CESENATICO

L'amministrazione comunale crea problemi e oneri ai cittadini e anche a chi arriva nel territorio. Ma, a chi giova?

Il Comune di Cesenatico conta 26.127 abitanti (dato aggiornato al 31 maggio 2026), si estende su una superficie di 45,16 km² ed è noto nel tempo per aver emanato ordinanze illegittime per limitare la sosta delle sole autocaravan, tanto da essere stato condannato nel 2020 e nel 2024 (articoli riproposti nelle seguenti pagine).

A ottobre 2026, in occasione dell'evento la FESTA DEL PESCE, il Comune ha varato un'altra ordinanza illegittima diretta alle sole autocaravan che, durando pochi giorni, impedisce il ricorso al TAR, aggirando così la Legge per farla franca.

Il colmo è stato che il Sindaco ha invitato pubblicamente i camperisti a partecipare a detto evento, ovviamente per consentire ai privati di fare soldi, dimenticando però di pensare alla sicurezza delle persone e dei loro beni; l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è dovuta quindi intervenire presentando delle istanze alle autorità competenti (documento riproposto nelle seguenti pagine)..

Una dimenticanza che ci ha portato a individuare altri aspetti in cui il Comune non presta attenzione a quanto necessario per garantire la salute e la sicurezza pubblica. Pertanto, tali aspetti saranno oggetto di altre specifiche istanze, poiché riguardano sia i residenti sia chi arriva sul territorio.

Essenziale è il ricevere via mail all'indirizzo info@incamper.org, le segnalazioni di criticità esistenti nel Comune di Cesenatico, in modo da analizzarle e produrre specifiche relazioni complete delle soluzioni da adottare, inviandole al Comune e, per conoscenza e/o competenza, alle autorità preposte.

Aperto www.coordinamentocamperisti.it sono è già presente la raccolta **AGGIORNAMENTI PER IL SINDACO**, quale dimostrazione che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** e l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE NUOVE DIREZIONI - Cittadino e Viaggiatore** sono sempre in azione a supporto delle Amministrazioni Pubbliche, per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini residenti o di chi arriva sul territorio nazionale.

A leggerti.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it - info@coordinamentocamperisti.it
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 / 055 2469343 - 328 8169174
www.coordinamentocamperisti.it - www.incamper.org
codice fiscale 92097020348 - iban IT11D0303202805010000091123

Firenze, 28 ottobre 2026

Istanza per competenza e conoscenza:

Alla Prefettura di Forlì
Ai Vigili del Fuoco di Cesenatico
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì
Ai Carabinieri di Cesenatico
Alla AUSL Romagna
Alla Protezione Civile per Cesenatico
Alla Protezione Civile Emilia-Romagna

Al Comune di Cesenatico

Per il tramite della Segreteria Generale / Ufficio di Presidenza del Consiglio / URP si prega di consegnare la presente comunicazione per pronta conoscenza e/o competenza:

al Sindaco, ai Componenti della Giunta Comunale, ai Componenti del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Al Dipartimento Nazionale Protezione Civile
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministro del Turismo
Alla Regione Emilia-Romagna
Agli organi d'informazione locale loro sedi

Oggetto: istanza per urgenti interventi per la prevenzione incendi autoveicoli in occasione dell'evento PESCE IN FESTA nel Comune di Cesenatico.

Riferimenti

1. invito sui social del Sindaco ai proprietari di autocaravan italiani a partecipare all'evento PESCE IN FESTA
2. ordinanza comunale che dalle ore 7 del 24 ottobre u.s. alle ore 24 del 2 novembre p.v., vieta la sosta alle sole autocaravan da Piazza Costa a Via Piave (inclusa tutta via Piave a partire da Viale Carducci e da Viale Carducci a Via del Fortino e Molo di Levante, obbligando le sole autocaravan in una concentrazione a in specifici parcheggi ed aree attrezzate private;
3. sito web del Comune <https://comune.cesenatico.fc.it> privo nella home page del **PIANO SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI** che riguarda la sicurezza delle persone e dei loro beni (*Direttiva Ministeriale "Safety e Security"* e alle linee guida per l'organizzazione di eventi pubblici in materia di accessibilità dei mezzi di soccorso, gestione dell'affollamento e vie di fuga).

In allegato: Statuto ANCC e documento identificativo della Presidente.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it - info@coordinamentocamperisti.it
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 / 055 2469343 - 328 8169174
www.coordinamentocamperisti.it - www.incamper.org
codice fiscale 92097020348 - iban IT11D0303202805010000091123

Firenze, 28 ottobre 2026

La sottoscritta Isabella Cocolo, domiciliata ai fini della presente in FIRENZE in via di San Niccolò 21, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, di seguito **ANCC**, la cui titolarità e il cui interesse collettivo sono stati formalmente riconosciuti in oltre 35 pronunce giurisprudenziali dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) e che agisce a livello nazionale e internazionale da oltre 41 anni per la promozione del turismo itinerante, per la tutela della sicurezza ed igiene pubblica a beneficio della cittadinanza residente e di chi arriva sul territorio per lavoro, turismo, studio e mobilità sostenibile, invia la presente alle SS.VV. in indirizzo

INVIA URGENTE ISTANZA AFFINCHÉ LE SS.VV. IN INDIRIZZO
PER CONOSCENZE e/o COMPETENZA,
STANTE CHE L'EVENTO TERMINA TRA POCHI GIORNI, PROVVEDANO
A FAR ATTIVARE RAPIDE VERIFICHE AI SISTEMI ANTINCENDIO

- nel parcheggio della Rocca, nel parcheggio in viale dei Mille 152,
- nel parcheggio zona stadio,
- nel parcheggio skate,
- nell'area privata Viale Camillo Benso Cavour, 1/B,
- nell'area attrezzata di Zadina in Viale Giuseppe Mazzini 184,

dove si andranno a concentrare le autocaravan a causa del divieto di sosta diretto alle autocaravan e all'invito alla partecipazione del Comune.

INOLTRE, CHIEDE AFFINCHÉ LE SS.VV. IN INDIRIZZO INTERVENGANO
AFFINCHÉ

1. il Comune di Cesenatico provveda immediatamente all'inserimento nella home pagina del sito web del Comune del **PIANO SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**, in particolare all'evento **PESCE IN FESTA**, per la responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione (*Artt. 2043 e 2051 C.C.*) e del Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile ed incolumità pubblica in caso di incipit di incendio verificatosi in aree prive di requisiti idonei di esodo e sicurezza nonché revochi immediatamente in autotutela l'ordinanza di divieto di sosta diretto alle sole autocaravan perché emanata in violazione dell'art. 185, comma 2, C.d.S.;
2. i Vigili del Fuoco e la Prefettura provvedano a far eseguire un sopralluogo tecnico urgente nelle aree indicate per verificare la larghezza delle corsie di manovra, la presenza di estintori e le vie di esodo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
 ancc@pec.coordinamentocamperisti.it - info@coordinamentocamperisti.it
 50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 / 055 2469343 - 328 8169174
 www.coordinamentocamperisti.it - www.incamper.org
 codice fiscale 92097020348 - iban IT11D0303202805010000091123

Firenze, 28 ottobre 2026

CON L'OCCASIONE VALE RICORDARE CHE:

1. **la concentrazione delle sole autocaravan aumenta il rischio della propagazione di un incendio** (*fatti ricorrenti gli incendi che hanno colpito rimessaggi e campeggi dove il fuoco si propagava velocemente stante che le strutture delle autocaravan e le caravan non sono ignifughe. Anche con il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco non poteva impedire che la distruzione coinvolgesse decine e decine di autocaravan*);
2. gli incendi che, se si sviluppano di notte, coinvolgono le persone che rimangono all'interno delle autocaravan;
3. la concentrazione delle autocaravan impedisce una rapida evacuazione in caso di incendio e potrebbe rallentare l'intervento dei Vigili del Fuoco;
4. l'indirizzare e/o obbligare le autocaravan a fruire di specifici parcheggi. aventi l'obbligo di rispettare il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) in particolare attivando la verifica dei seguenti punti.
 - **Accessibilità e viabilità:** Gli accessi devono garantire il passaggio dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco (larghezza minima di passaggio 3,50 m, altezza libera minima 4 m, raggio di svolta 13 m, resistenza al carico al perno di almeno 20 tonnellate).
 - **Area parcheggio e piazzali:** I piazzali destinati a parcheggio devono essere realizzati su terreno privo di vegetazione secca, con idonea fascia di rispetto diserbata lungo il perimetro.
 - **Presidi antincendio ed esodo:** Vanno installati estintori portatili di capacità estinguente minima 34A 113B posizionati in modo che la distanza massima da percorrere per raggiungerli non superi i 30 metri.
 - Devono essere previste vie di esodo e varchi d'uscita (*almeno 2 varchi in posizioni contrapposte*).

Grazie per l'attenzione e per quanto attiverete.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Isabella Cocolo, Presidente della



Inviato: mercoledì 28 ottobre 2026

Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

A: protocollo.preffc@pec.interno.it; info@vvfcesenatico.it; com.forli@cert.vigilfuoco.it tfc38669@pec.carabinieri.it; tfc20020@pec.carabinieri.it; azienda@pec.auslromagna.it; protocollo@pec.unionerubiconemare.it; prociivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it; cesenatico@cert.provincia.fc.it; protezionecivile@pec.governo.it; presidente@pec.governo.it; ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it; assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it; diletta.costalunghi@firenze.pecavvocati.it; marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it; stefano.renna@milano.pecavvocati.it

GLI INCENDI SI PROPAGANO RAPIDAMENTE QUANDO MANCA UN PIANO ANTINCENDIO SPECIFICO PER LE AREE A CONCENTRAZIONE DI AUTOCARAVAN

A partire dal 1989 abbiamo affrontato il problema incendi, presentando le soluzioni e le prevenzioni da attivare per prevenirli.

LE PUBBLICAZIONI

Rivista **inCAMPER**

numeri 231, 190, 181, 165, 162, 161, 154, 152, 141, 116, 109, 96, 93, 89, 73, 72, 68, 9.

Rivista **NUOVE DIREZIONI - Cittadino e Viaggiatore**

numeri 80, 31, 24, 15.



pagine estratte dal n.214, marzo-aprile 2023

dal 1988

in CAMPER



www.incamper.org
Rivista priva di pubblicità a pagamento

marzo-aprile 2023
Esemplare gratuito fuori commercio

214

pagina estratta dal n.214, marzo-aprile 2023

ANCORA AUTOCARAVAN IN FIAMME

Un pericolo costante che possiamo e dobbiamo evitare, specialmente quando si dorme a bordo

di Angelo Siri



Novembre 2022 - Ciclicamente registriamo gli incendi delle autocaravan che si estendono velocemente alle autocaravan parcheggiate ai lati, distruggendole. Pertanto, evitare il parcheggiare l'autocaravan a fianco di un'altra autocaravan perché, se prende fuoco, le fiamme si sviluppano talmente rapidamente e si propagano ai veicoli parcheggiati ai fianchi. Anche con il tempestivo intervento dei vigili del fuoco arriva sempre ad autocaravan distrutte. Infatti, anche quando un incendio avviene in un rimessaggio autocaravan (non provvisto di Piano antincendio specifico per le autocaravan) sono state distrutte oltre 80 autocaravan.

I fattori che attivano gli incendi nelle autocaravan

L'assentarsi quando l'autocaravan è in sosta, lasciando le utenze accese (in particolare frigo, stufa, boiler eccetera).

Le distrazioni. Durante un raduno è capitato di vedere alzarsi un piccolo fumo da un'autocaravan e, riuscendo ad aprire le portiere, ci siamo accorti che il proprietario si era recato nel centro del paese lasciando sul fuoco una pentola che, una volta evaporata l'acqua, i manici avevano cominciato a bruciare.

Le ricariche di bombole gpl mobili effettuate non in centri specializzati.

Stufette elettriche lasciate accese mentre si dorme all'interno.

Link utili

<https://www.firenzetoday.it/cronaca/esplosione-camper-incendio-bagno-a-ripoli-sorgane-16-novembre-2022.html>

Filmato <https://youtu.be/zjnpHhaVixU> Camper a fuoco a Bagno a Ripoli

<https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incendio-sorgane-1.8291250>

Esplosione e incendio a Sorgane, camper a fuoco: alta colonna di fumo a Bagno a Ripoli. Paura per i residenti. Testimoni parlano di un forte odore di gas. Sarebbe stata una bombola di gas a provocare l'esplosione del camper

<https://video.repubblica.it/edizione/firenze/bagno-a-ripoli-il-camper-avvolto-dalle-fiamme-ripreso-da-un-residente-in-un-video/432029/432985>

pagina estratta dal n.214, marzo-aprile 2023

Estratto da: <https://www.romatoday.it/cronaca/incendio-roma-27-giugno-2022-cosa-sta-succedendo-.html>

CRONACA BOCCEA / VIA BOSCO MARENGO

Corsa contro il tempo nel quadrante occidentale della Capitale dove un vasto incendio ha raggiunto alcune ville e delle persone presenti in un centro sportivo dove le fiamme hanno interessato parte della struttura e un'adiacente rimessa per autocaravan che si trova nella zona di Casalotti. Evacuate decine di persone.

Le fiamme sono divampate da via Bosco Marengo, poco distante dal campo rom di via della Monachina. Complice il vento e le alte temperature il rogo ha preso forza rapidamente e ha raggiunto la via Aurelia (altezza svincolo raccordo anulare) su un versante, e via di Casalotti dall'altro avvolgendo il quadrante ovest della Capitale sotto una inquietante colonna di fumo nera visibile da chilometri di distanza.

Esplodono bombole gpl nel rimessaggio camper

Secondo quanto riportato da alcuni media nel corso dell'incendio sarebbero scoppiate cinquanta bombole gpl, notizia che inizialmente non ha trovato conferme da fonti di polizia consultate da RomaToday. Sono poi stati i pompieri a renderlo noto. In particolare l'incendio ha interessato un rimessaggio di autocaravan sulla via Aurelia, in zona Massimina, con il coinvolgimento di alcuni mezzi e con conseguente esplosione delle bombole gpl in dotazione. Non è stato specificato però il numero esatto delle bombole esplose.

Certo invece è il soccorso – al momento – di 35 persone residenti nella zona visitate sul posto dal personale medico del 118. Fra loro una mamma e un bambino, rimasti lievemente intossicati e trasportati in codice giallo entrambi al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. Nel rogo sono rimasti intossicati anche quattro poliziotti mentre sul posto sono stati inviati gli idranti del reparto mobile per il rifornimento ai Vigili del Fuoco. Il rogo, alle 18:30 risultava sotto controllo.

Lanciato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori: Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale. Le fiamme hanno infatti continuato ad alimentarsi e sono arrivate a colpire anche un centro sportivo, un parcheggio coperto e altre abitazioni presenti nella zona dell'incendio.

Come informano dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la richiesta d'intervento è arrivata alle 13:20 da via Aurelia 1052, per incendio di sterpaglie. I soccorritori hanno lavorato affinché il fuoco non raggiungesse altre abitazioni, dopo aver interessato alcune ville presenti nella zona. Gravi i disagi provocati dal denso fumo scaturito a seguito della combustione. Sul posto sono state inviate due Aps, un'autobotte, l'elicottero Eli/145 e il capoturno provinciale.

VIDEO | Prima le fiamme, poi il fumo. Le immagini dell'incendio a Roma ovest

<https://www.la7.it/camera-con-vista/video/maxi-incendio-in-zona-aurelia-a-roma-fiamme-a-ridosso-delle-abitazioni-27-06-2022-443803>

<https://www.agi.it/cronaca/news/2022-06-27/roma-fiamme-campo-nomadi-monachina-evacuati-alcuni-stabili-17246213/>

<https://www.fanpage.it/roma/roma-oggi-incendio-a-casal-selce-e-sullaurelia-nuvola-di-fumo-altissima-video/>

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/maxi-incendio-zona-aurelia-roma-fiamme-ridosso-abitazioni/AEx6ziiB?refresh_ce=1

<https://tg24.sky.it/roma/2022/06/27/incendio-roma-oggi>



pagina estratta dal n.214, marzo-aprile 2023

Autocaravan: le cautele da adottare per evitare amare sorprese

La lista degli incendi di autocaravan è sempre più lunga e altrettanto lunghe sono le “*vie crucis*” di coloro che devono pagare in proprio i danni e/o essere risarciti dei danni patiti. Il primo consiglio è quello di **non interrompere mai l'assicurazione** e la corrispondenza qui riprodotta evidenzia che non vale la pena, per risparmiare pochi euro, ritrovarsi a perderne migliaia per:

- un incendio in area privata con danni alle parti condominiali,
- un incendio in un rimessaggio con danni ad altre autocaravan e strutture,
- una contravvenzione (con sequestro del veicolo perché non assicurato) nella quale si è incappati nel recarsi da un parcheggio privato alla vicina officina,
- essere coinvolti in un incidente nel breve tragitto per recarsi a un'officina,
- dover rinunciare a una vacanza programmata perché ci si trova con la revisione scaduta nell'imminenza della partenza.

Poiché in caso d'incendio, se lasciata a bordo dell'autocaravan, andrebbe in fumo, è assolutamente necessario che tutta documentazione elencata **non** sia tenuta all'interno della stessa. In caso contrario è indispensabile averne una copia presso la propria abitazione.

Sul fronte degli incendi nei rimessaggi, sono centinaia le segnalazioni che arrivano, perché i frequenti incendi che in essi si verificano arrivano a coinvolgere anche più di 100 autocaravan. In funzione di ciò, i consulenti giuridici incaricati dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ne hanno analizzato i molteplici aspetti (qui elencati) che un camperista dovrebbe far propri.

Incendio in un rimessaggio: chi è responsabile e deve risarcire

L'incendio all'interno di un rimessaggio può rendere necessario l'accertamento di molteplici aspetti al fine di risalire ai responsabili obbligati al risarcimento dei danni. Ogni evento è peculiare e quindi le indicazioni di seguito fornite sono meramente esemplificative. Ipotizzando una responsabilità del gestore/proprietario del rimessaggio, sarà fondamentale verificare se:

1. sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
2. la destinazione d'uso dell'area adibita a rimessaggio è compatibile con lo svolgimento di tale attività;
3. il numero di veicoli ricoverati è nel limite consentito;
4. la distanza tra i veicoli è idonea a evitare o contenere i danni;
5. tutti i veicoli ricoverati hanno stipulato un valido contratto di rimessaggio;
6. gli obblighi contrattualmente assunti dal gestore/proprietario sono stati rispettati;
7. esiste una polizza assicurativa del gestore/proprietario del rimessaggio che copra i danni derivanti da incendio;
8. lo stato economico e patrimoniale del gestore/proprietario del rimessaggio è tale da assicurare un integrale ristoro dei danni nel caso di mancata o insufficiente copertura assicurativa.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è più volte intervenuta sul tema degli incendi nei rimessaggi richiamando l'attenzione sulle possibili cautele da adottare sia per prevenire simili catastrofici eventi sia per evitare che il risarcimento dei danni passi attraverso lunghi e costosi contenziosi.



Incendio in un rimessaggio: le cautele da adottare prima di fruirlo

1. Chiedere copia del contratto di rimessaggio.

Prima di decidere se affidare la tua autocaravan nelle mani del gestore/proprietario di un rimessaggio analizza attentamente le clausole del contratto. Molto spesso sono inserite clausole di esonero dalla responsabilità per custodia. Ciò significa che in caso di danni al vostro veicolo derivanti dalla struttura adibita a rimessaggio, il gestore/proprietario tenterà di evitare il risarcimento e ciò potrebbe costringervi a un'azione giudiziaria costosa e destinata a durare per anni.

Diffidare di gestori/proprietari di rimessaggi che propongono di fruire della struttura entrando a far parte di un'associazione o quanto meno acquisire preventivamente alla sottoscrizione dell'adesione, lo statuto e l'atto costitutivo per valutare la forma giuridica e quindi il regime di responsabilità al quale l'ente e i suoi appartenenti sono soggetti.

2. Chiedere copia del documento dal quale risulti la destinazione d'uso dell'area adibita a rimessaggio.

Può accadere che l'area adibita a rimessaggio non sia destinata a tale uso. Ciò potrebbe essere indice di un abuso edilizio e della violazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Peraltro, se le amministrazioni competenti (ad esempio Comune, Vigili del Fuoco) ignorano l'esistenza di un rimessaggio, è probabile che nessuno mai controllerà la sussistenza dei requisiti di sicurezza.

3. Chiedere copia del certificato di prevenzione incendi emesso dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il D.P.R. n. 151/2011 ha inserito le "autorimesse" tra le attività obbligate all'adozione di specifiche misure di prevenzione incendi. Non v'è dubbio che i rimessaggi siano assimilabili alle autorimesse. L'articolo 6 del citato decreto prevede che i soggetti responsabili delle attività elencate nell'allegato I - tra le quali vi sono le autorimesse - hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando dei Vigili del Fuoco nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione sui rischi connessi all'attività svolta devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività stessa. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco.

Con riferimento al certificato di prevenzione incendi si richiama l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139/2006. In particolare, la norma fa riferimento alla "conformità antincendio" da richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente che provvederà sulla base delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità dell'attività alla normativa di prevenzione incendi rilasciate da enti, laboratori o professionisti autorizzati e iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.



pagina estratta dal n.214, marzo-aprile 2023

4. Chiedere copia della polizza assicurativa per i danni derivanti dalla struttura adibita a rimessaggio.

Esaminando la polizza sarà possibile valutare se il gestore/proprietario ha attivato un'adeguata copertura assicurativa per i danni derivanti dalla struttura adibita a rimessaggio. Tale valutazione andrà fatta tenendo conto di una serie di aspetti tra i quali – ad esempio – le dimensioni, le caratteristiche del rimessaggio, il numero di veicoli che possono essere ricoverati, le misure di sicurezza e di prevenzione incendi.

5. Non sospendere la polizza RCA.

Perché il rimessaggio può considerarsi area privata aperta all'uso pubblico, con conseguente obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. In mancanza, il danneggiante non solo sarà obbligato a risarcire di tasca propria eventuali danni derivanti dal proprio veicolo ma sarà soggetto anche a sanzioni amministrative.



pagina estratta dal n.214, marzo-aprile 2023

6. **Attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati a terzi dall'incendio del proprio veicolo o di una parte di esso.**
7. **Attivare gli stacca batteria automatici** oppure, in mancanza, staccare i morsetti delle batterie nel caso in cui il veicolo non ne sia dotato.
8. **Ogni volta che lasciate il veicolo nel rimessaggio**, inviate, il giorno stesso, una mail o una posta elettronica certificata (P.E.C.) al gestore e/o proprietario della struttura, descrivendo dettagliatamente lo stato del veicolo al momento dell'ultimo deposito. In calce al presente documento troverete un modello di scheda utilizzabile in tali casi. Questo eviterà in caso di distruzione dell'autocaravan a seguito di un incendio un oneroso contenzioso e un'amara sentenza nel caso non si vogliano riconoscere i danni subiti.



pagina estratta dal n.214, marzo-aprile 2023

Incendio in un rimessaggio: come procedere se danneggiati

In via preliminare, considerata anche la possibilità che la colpa dell'incendio sia ascrivibile a più soggetti, potrebbe essere utile richiedere sin da principio l'assistenza di un legale esperto in materia di responsabilità civile, assicurazioni e circolazione delle autocaravan. In ogni caso è bene tener presente quanto segue.

1. Attivarsi tempestivamente per acquisire eventuali immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del rimessaggio nonché eventuali testimonianze di soggetti che hanno assistito all'origine del rogo o comunque hanno visto svilupparsi l'incendio.
2. Attivarsi tempestivamente per acquisire la relazione delle autorità intervenute per sedare l'incendio (solitamente si tratta dei Vigili del Fuoco). Tale documentazione è fondamentale per comprendere la causa dell'incendio ed eventualmente per individuarne il soggetto responsabile. Potrebbe trattarsi anche del proprietario di un veicolo o del gestore e/o proprietario del rimessaggio, così come potrebbe profilarsi un concorso di colpa tra più persone.
3. Una volta individuati i soggetti responsabili dell'incendio, occorre quantificare il danno subito tenendo conto che un'autocaravan è un "veicolo-casa". Pertanto, devono applicarsi criteri diversi da quelli seguiti per la stima dei danni a un'autovettura.
4. In particolare, la richiesta di risarcimento danni dovrà tener conto del valore attuale dell'autocaravan che è determinato attraverso i seguenti riferimenti posti in ordine d'importanza:
 - il valore assicurato,
 - il contratto di compravendita, decurtato anno dopo anno dell'IVA e dell'ammortamento, avvalendosi di Eurotax,
 - la dichiarazione al PRA in caso di acquisto di autocaravan usata,
 - annunci di vendita dello stesso modello, acquisiti consultando riviste specializzate,
 - le fotografie in *file*, aggiornate ogni trimestre, che ritraggano il veicolo esternamente e internamente, per dimostrarne lo stato d'uso e manutenzione.

Da tener presente che detto valore non rappresenta tutto il danno subito ma soltanto una base di partenza, alla quale dovranno aggiungersi:

- a) il valore degli eventuali lavori eseguiti, accessori installati e, in generale, ogni miglioria apportata. Le relative spese dovranno essere documentate con scontrini e fatture e dovrà tenersi conto della svalutazione dovuta al trascorrere del tempo;
 - b) il valore di tutto ciò che si trovava a bordo del veicolo al momento dell'incendio, benché possa apparire di esiguo valore e benché non siano più disponibili scontrini e fatture di acquisto;
 - c) il costo della polizza assicurativa pagata e non fruita;
 - d) il costo del rimessaggio pagato e non fruito;
 - e) ogni ulteriore spesa dovuta all'incendio come ad esempio l'eventuale costo di rimozione del veicolo e pulizia dell'area, le spese di assistenza legale eccetera;
 - f) l'eventuale danno da vacanza rovinata;
5. Allegare alla richiesta di risarcimento danni:
- i *file* delle fotografie che ritraggono il veicolo esternamente e internamente per dimostrarne lo stato d'uso e manutenzione;
 - gli scontrini, le ricevute o fatture relative agli accessori installati sull'autocaravan e alle eventuali opere di miglioria eseguite;
 - l'elenco analitico di tutto ciò che si trovava a bordo del veicolo al momento dell'incendio (ad esempio biancheria, stoviglie eccetera);
 - la documentazione relativa all'ultima revisione per dimostrare che l'autocaravan era idonea alla circolazione stradale;
 - la polizza assicurativa;
 - il contratto di rimessaggio;
 - la documentazione comprovante il danno da vacanza rovinata (ad esempio ricevute di prenotazione in strutture ricettive);
 - ogni ulteriore documentazione comprovante spese sostenute a causa dell'incendio (ad esempio rimozione del veicolo, pulizia dell'area, spese di assistenza legale);

pagina estratta dal n.214, marzo-aprile 2023

- la comunicazione inviata via fax ovvero tramite P.E.C. al gestore e/o proprietario del rimessaggio per dichiarare lo stato dell'autocaravan in occasione dell'ultimo deposito nel rimessaggio come da modello di seguito proposto e l'eventuale risposta scritta del gestore e/o proprietario del rimessaggio.

Facsimile della dichiarazione dello stato del veicolo e del contenuto

Il sottostante essenziale documento, richiede tempo per la sua aggiornata compilazione, ma consente di evidenziare in modo oggettivo lo stato dell'autocaravan e del suo contenuto, quindi utile sia per chi fruisce di un rimessaggio sia per determinare il valore della sola autocaravan ai fini assicurativi.

Una volta redatto, questo documento dev'essere inviato via fax o, ancor meglio, per chi ne è in possesso, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al contestuale indirizzo del gestore/proprietario del rimessaggio entro 12 ore dal deposito dell'autocaravan. Operazione da ripetere ogni qualvolta si rientri al rimessaggio.

In data _____ alle ore _____ il sottoscritto _____
ha depositato la propria autocaravan (marca e modello) _____
targata _____ presso il vostro rimessaggio ubicato a _____
in via _____

Circa lo stato del veicolo al momento del deposito, oltre all'inviare via mail e/o PEC i file delle fotografie che ritraggono il veicolo esternamente e internamente, dichiara quanto segue:

- carrozzeria (segnalare eventuali danni) _____
- bombole gas (specificare se sono state eventualmente rimosse ovvero se sono presenti) _____
- serbatoio fisso GPL per i servizi di bordo (indicare approssimativamente la quantità di GPL presente) _____
- serbatoio carburante (indicare approssimativamente la quantità di carburante presente) _____
- ultima revisione: eseguita il _____
- polizza RCA n. _____ emessa da (indicare la Compagnia di assicurazione) _____ valida sino al _____
- polizza incendio e furto n. _____ emessa da (indicare la Compagnia di assicurazione) _____ valida sino al _____
- sull'autocaravan erano presenti i seguenti accessori:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
- all'interno dell'autocaravan erano altresì presenti:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
- sono stati attivati gli stacca batteria automatici.
- in mancanza degli stacca batteria automatici sono stati staccati i morsetti delle batterie.
- tutte le utenze sono state chiuse e/o staccate.

In fede _____

Luogo e data _____

.....



CHI CI HA OSTACOLATO DAL 1985:

- **le compagnie di assicurazione**, perché, a seguito della collaborazione partita nel 1998 con la Vittoria Assicurazioni SpA, abbiamo ottenuto che il costo della polizza RCA fosse inferiore a quello di una moto;
- **gli allestitori e i rivenditori di autocaravan**, perché informiamo riguardo ai contratti di compravendita e al fatto che le autocaravan non sono state oggetto di verifiche con i crash test;
- **alcune riviste e blogger**, che promuovono gli allestitori, i rivenditori di autocaravan e i campeggi;
- **i gestori di campeggi**, perché applicano tariffe che garantiscono loro di lavorare 4 mesi e di vivere per tutto l'anno, mentre noi promuoviamo i campeggi municipali;
- **la Federcampeggio** (Confederazione Italiana Campeggiatori), i club e le associazioni che pensano erroneamente che il nostro tesseramento tolga loro associati, oppure sono irritati dai nostri successi, conseguiti con una quota sociale irrisoria, che evidenziano la loro inerzia;
- **alcuni su Internet**, che ci vedono come nemici perché, al posto delle chiacchiere, attiviamo azioni ottenendo concrete vittorie;
- **alcuni camperisti**, che non gradiscono quando interveniamo contro un sindaco loro amico che ha emanato ordinanze anti-camper;
- **alcuni gestori di rimessaggi**, che non gradiscono che le autocaravan possano sostare nelle strade e nei parcheggi gratuiti;
- **gli albergatori e/o chi affitta appartamenti stagionali**, perché vorrebbero stalli di sosta pubblici a disposizione dei loro clienti;
- **chi imbroglia i camperisti** e si trova a risponderne in tribunale di fronte all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
- **i gestori di siti Internet in cui i camperisti si "avviluppano" nelle fake news**, facendo salire le visualizzazioni e, quindi, aumentare gli inserzionisti a pagamento, mentre l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene per smentirle.

I PROVVEDIMENTI CHE PONGONO LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA, DIRETTI SOLO ALLE AUTOCARAVAN, CREANO ONERI A CARICO:

1. **del cittadino che presenta ricorso**, infatti, un Comune che emette un verbale con alla base un'ordinanza in violazione di legge e rifiuta l'annullamento d'ufficio e poi non si costituisce in giudizio per sostenere le proprie ragioni, costringe il ricorrente a sostenere gli oneri di una causa che poteva essere evitata. Oneri che, anche in caso di condanna alle spese per il Comune, non sono mai rimborsati in misura congrua perché i parametri di legge per cause di modico valore sono infatti davvero esigui e affatto adeguati rispetto all'attività di accertamento, analisi tecnica e legale espletati;
2. dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** perché, quando prende in carico le spese legali per sostenere l'associato che ha ricevuto un verbale, anche in caso di accoglimento del ricorso i rimborsi delle cause di modico valore non sono adeguati rispetto alle attività espletate;
3. **dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA** perché, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento di lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
4. **dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI** perché non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
5. **dei CITTADINI RESIDENTI** perché subiscono la perdita di decine di migliaia di euro per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze. Inoltre, perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan, apporto di sviluppo socioeconomico, o dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune. Per ultimo, subiscono anche le spese di una condanna e le spese per i legali incaricati della difesa del Comune;
6. **del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile, non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate dalla **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

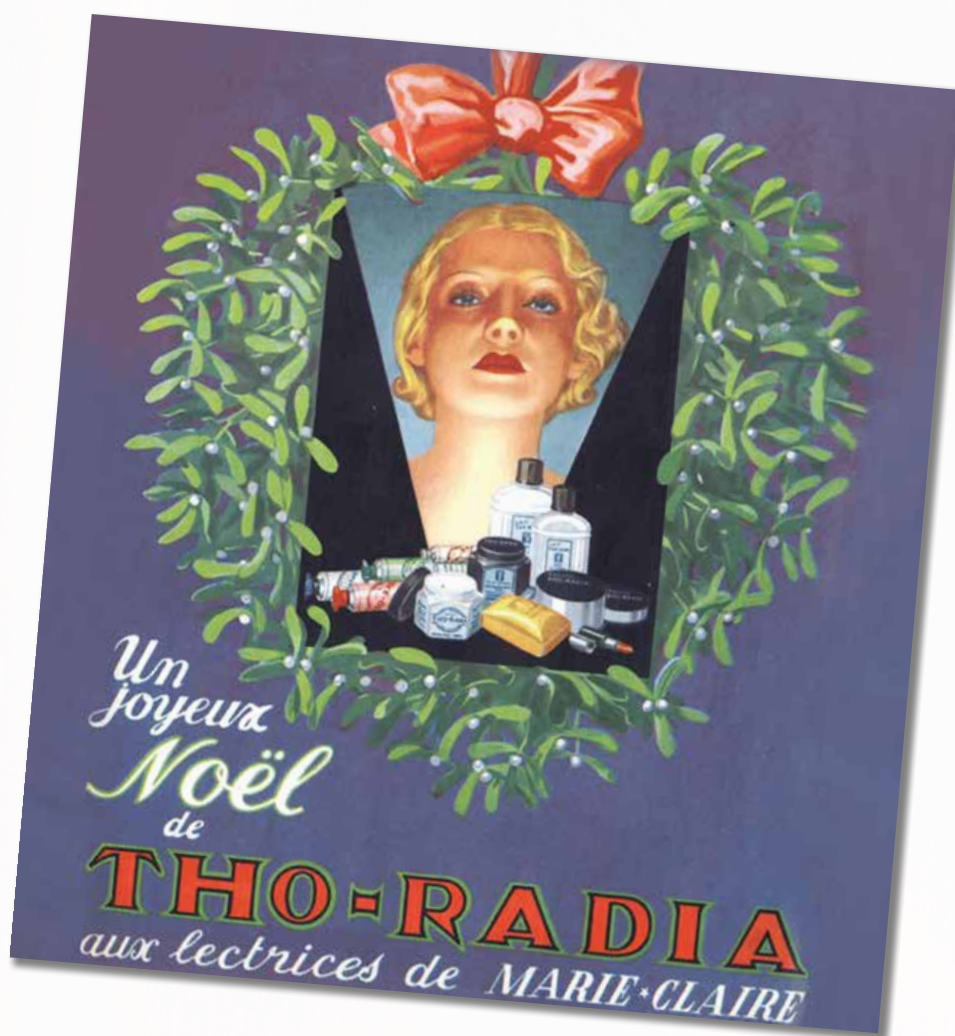
COMUNE DI CESENATICO

Come accoglieva e accoglie violando le leggi nazionali



pagine estratte dal n.222, luglio-agosto 2024

CAMPER



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento

222

luglio-agosto 2024
www.incamper.org



IL COMUNE DI CESENATICO SOCCOMBE DI NUOVO IN TRIBUNALE

Gli organi di informazione informano i cittadini,
il Sindaco tace e a pagare sono i residenti

Con sentenza del 09 aprile 2024, a distanza di quattro anni dalla precedente pronuncia n. 477/2020, il Giudice di Pace di Forlì ha annullato un altro verbale del Comune di Cesenatico emesso per divieto di sosta permanente alle autocaravan istituito con ordinanza comunale n. 134/2019.

Il 03 novembre 2023 la signora B.N. sostava con la propria autocaravan a Cesenatico in via Eroi della Resistenza. La Polizia Locale contestava alla camperista la violazione dell'articolo 7 del Codice della Strada per aver sostato nonostante il divieto di sosta permanente 0-24 alle autocaravan.

Con il supporto dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** il verbale veniva impugnato avanti al Giudice di Pace di Forlì.

A motivo del ricorso venivano eccepite, tra le varie, l'illegittimità dell'ordinanza comunale n. 134/2019 istitutiva del divieto per violazione di legge – nella specie, violazione dell'articolo 6, comma 4 lett. b) e dell'articolo 185 del Codice della Strada – nonché per eccesso di potere.

Il Comune di Cesenatico si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione invece di archiviare nella visione di autotutela d'ufficio, sia la contravvenzione che l'ordinanza vista sia la legge in vigore del 1991 sia le continue granitiche sentenze, in particolare dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).

Con sentenza depositata il 09 aprile 2024 il Giudice di Pace di Forlì disapplicava l'ordinanza n. 134/2019 in quanto carente in punto di motivazione con riferimento alla pretesa turbativa alla circolazione che sarebbe stata arrecata dalle autocaravan nonché in contrasto con l'articolo 185 del Codice della Strada. Stante l'illegittimità dell'atto presupposto, il verbale veniva pertanto annullato.

Si tratta della seconda sentenza di annullamento relativa allo stesso divieto.

pagina estratta dal n.222, luglio-agosto 2024

Se è vero che errare è umano ma perseverare è diabolico perché in questo modo il Sindaco pone oneri a danno dei cittadini residenti, discredita l'immagine della città, inficia la presenza dei turisti e, soprattutto, intralcia la macchina della Giustizia.

Ora, ci aspettiamo dal:

- Sindaco di Cesenatico un immediato intervento correttivo revocando i divieti anticamper e facendo rimuovere le relative segnaletiche stradali.
- Ministero del Turismo che escluda da bando di finanziamento di 32,8 milioni di euro, inerente la promozione di AREE, i Comuni che hanno ancora in vigore delle segnaletiche stradali e/o delle ordinanze che limitano la circolazione e/o sosta alle sole autocaravan oppure dei parcheggi con tariffe dirette alle autocaravan in violazione di quanto previsto dal Codice della Strada.

A tutti il diritto-dovere di scrivere una mail al Sindaco, inserendoci con la nostra mail info@coordinamentocamperisti.it.

A leggersi e con l'occasione i più cordiali saluti.

Isabella Cocolo, Presidente della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it

Indirizzi utili per sollecitare il cambiamento per PEC:

Comune di Cesenatico

cesenatico@cert.provincia.fc.it

Ministero del Turismo

ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it
segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it
ufficiolegislativo@pec.ministeroturismo.gov.it
dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it

per MAIL:

Comune di Cesenatico

segreteria-sindaco@comune.cesenatico.fc.it
francesco.zani@comune.cesenatico.fc.it
lorena.fantozzi@comune.cesenatico.fc.it
segreteria-assessori@comune.cesenatico.fc.it
emanuela.pedulli@comune.cesenatico.fc.it
mauro.gasperini@comune.cesenatico.fc.it
jacopo.agostini@comune.cesenatico.fc.it
gaia.morara@comune.cesenatico.fc.it

Ministero del Turismo

segreteriaministro@ministeroturismo.gov.it
segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it
caramanna_g@camera.it
dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it
segretariatogenerale@ministeroturismo.gov.it

Camperista multata per divieto di sosta, il coordinamento: "Il Giudice di Pace ha annullato un altro verbale"

Molto soddisfatto il coordinamento camperisti per l'ottenimento di una sentenza favorevole del Giudice di Pace. Lo stessa associazione infatti dà notizia della sentenza del 9 aprile 2024, a distanza di quattro anni dalla precedente pronuncia con la quale, il Giudice di Pace di Forlì ha annullato un altro verbale del Comune di Cesenatico emesso per divieto di sosta permanente alle autocaravan istituito con ordinanza comunale 134/2019.

Questo il verbale: "Il 03 novembre 2023 la signora sostava con la propria autocaravan a Cesenatico in via Eroi della Resistenza. La Polizia Locale contestava alla camperista la violazione dell'articolo 7 del Codice della Strada per aver sostato nonostante il divieto di sosta permanente 0-24 alle autocaravan".

"Con il supporto dell'Associazione Nazionale coordinamento camperisti il verbale è stato impugnato avanti al Giudice di Pace di Forlì. A motivo del ricorso sono state eccepite, tra le varie, l'illegittimità dell'ordinanza comunale 134/2019 istitutiva del divieto per violazione di legge – nella specie, violazione dell'articolo 6, comma 4 lett. b) e dell'articolo 185 del Codice della Strada – nonché per eccesso di potere. Il Comune di Cesenatico si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto

dell'opposizione invece di utilmente, nella visione di autotutela d'ufficio, archiviare sia la contravvenzione che l'ordinanza vista sia la legge in vigore del 1991 sia le continue granitiche sentenze, in particolare dei Tribunali Amministrativi Regionali (Tar)".

Spiega il coordinamento camperisti: "Con sentenza depositata il 9 aprile 2024 il Giudice di Pace di Forlì ha disapplicato l'ordinanza 134/2019 in quanto carente in punto di motivazione con riferimento alla pretesa turbativa alla circolazione che sarebbe stata arrecata dalle autocaravan nonché in contrasto con l'articolo 185 del Codice della Strada. Stante l'illegittimità dell'atto presupposto, il verbale veniva pertanto annullato. Si tratta della seconda sentenza di annullamento relativa allo stesso divieto".

"Ora, ci aspettiamo dal Sindaco di Cesenatico un immediato intervento correttivo revocando i divieti anticamper e la rimozione delle relative segnaletiche stradali. Dal Ministero del Turismo che escluda da bando di finanziamento di 32,8 milioni di euro, inerente la promozione di Aree, i Comuni che hanno ancora in vigore delle segnaletiche stradali o delle ordinanze che limitano la circolazione e sosta alle sole autocaravan oppure dei parcheggi con tariffe dirette alle autocaravan in violazione di quanto previsto dal Codice della Strada".

CESENATODAY

è il quotidiano digitale che racconta ogni giorno gli avvenimenti in maniera trasparente ed equilibrata.

<https://www.cesenatoday.it/cronaca/camperista-multata-per-divieto-di-sosta-il-coordinamento-il-giudice-di-pace-annulla-un-altro-verbale.html>

Cesenatico, verbale per la sosta di un camper annullato dal Giudice di Pace: "Non crea turbative alla circolazione"

Con una recente sentenza del 9 aprile 2024, a distanza di quattro anni dalla precedente pronuncia, il Giudice di Pace di Forlì ha annullato un altro verbale del Comune di Cesenatico emesso per divieto di sosta permanente alle autocaravan istituito con ordinanza comunale n. 134/2019. Il caso riguarda la contestazione del 3 novembre 2023 alla signora che con il proprio veicolo si trovava in via Eroi della Resistenza. La Polizia locale contestava alla camperista la violazione dell'articolo 7 del Codice della Strada per aver sostato nonostante il divieto di sosta permanente 0-24 agli autocaravan.

Con il supporto dell'associazione nazionale Coordinamento Camperisti il verbale è stato impugnato: a motivo del ricorso venivano eccepite, tra le varie, l'illegittimità dell'ordinanza comunale n. 134/2019 istitutiva del divieto per violazione di legge – nella specie, violazione dell'articolo 6, comma 4 lett. b) e dell'articolo 185 del Codice della Strada – nonché per eccesso di potere. Il Comune di Cesenatico si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione, ma



con sentenza depositata all'inizio del mese scorso il Giudice di Pace di Forlì disapplicava l'ordinanza n. 134/2019 in quanto carente in punto di motivazione con riferimento alla pretesa turbativa alla circolazione che sarebbe stata arrecata dagli autocaravan nonché in contrasto con l'articolo 185 del Codice della Strada.

Stante l'illegittimità dell'atto presupposto, il verbale veniva pertanto annullato. Si tratta della seconda sentenza di annullamento relativa allo stesso divieto e l'esito ha spinto il Coordinamento a chiedere all'Amministrazione «un immediato intervento correttivo revocando i divieti anticamper e la rimozione delle relative segnaletiche stradali» e al Ministero del turismo «che escluda dal bando di finanziamento di 32,8 milioni di euro, inerente la promozione di Aree , i Comuni che hanno ancora in vigore delle segnaletiche stradali o delle ordinanze che limitano la circolazione e la sosta alle sole autocaravan oppure dei parcheggi con tariffe dirette alle autocaravan in violazione di quanto previsto dal Codice della Strada».

<https://www.corriereromagna.it/cesena/cesenatico-verbale-per-la-sosta-di-un-camper-annullato-dal-giudice-di-pace-non-crea-turbative-alla-circolazione-YA727450>

Il Giudice dà torto al Comune di Cesenatico, multa annullata al camperista

La sosta dei camper a Cesenatico é sempre stato un tema particolarmente dibattuto. Presenze preziose in occasione delle grandi fiere gastronomiche, sono sovente nel mirino dei cittadini per la loro abitudine a parcheggiare, anche per diversi giorni, in aree che, sulla carta, dovrebbero essere interdette. Ebbene, una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Forlì cambia radicalmente le carte in tavola e, codice alla mano, apre nuovi orizzonti per la sosta dei camper in città. La sentenza, infatti, emessa lo scorso 9 aprile, ha annullato un verbale del Comune di Cesenatico emesso per divieto di sosta permanente alle autocaravan istituito con un'apposita ordinanza comunale. Il caso specifico riguarda la contestazione di una camperista che, il 3 novembre dello scorso anno – in occasione della Festa del Pesce – aveva parcheggiato il suo veicolo in via Eroi della Resistenza. La Polizia locale aveva multato il mezzo per violazione dell'articolo 7 del Codice della Strada, ovvero per aver sostato nonostante il divieto di sosta permanente 0-24 agli autocaravan. Con il supporto dell'associazione nazionale Coordinamento Camperisti, la donna ha fatto ricorso e il Giudice di Pace gli ha dato ragione. Il motivo? L'ordinanza n. 134/2019 sarebbe “carente in punto di motivazione” con riferimento alla pretesa turbativa alla circolazione che sarebbe stata arrecata dagli autocaravan nonché in contrasto con l'articolo 185 del Codice della Strada. Stante l'illegittimità dell'atto, il verbale é stato pertanto annullato. A questo punto, poiché non é la prima volta che i ricorsi dei camperisti vengono accettati, il Coordinamento della categoria ha chiesto all'Amministrazione di Cesenatico “un immediato intervento correttivo revocando i divieti anticamper e la rimozione delle relative segnaletiche stradali”.

<https://www.livingcesenatico.it/2024/05/02/il-giudice-da-torto-al-comune-di-cesenatico-multa-annullata-al-camperista/>



pagine estratte dal n.200, novembre-dicembre 2020



COMUNE DI CESENATICO

Il Giudice di Pace di Forlì disapplica l'ordinanza *anticamper*

di Angelo Siri

Ecco come promuove il turismo nel proprio territorio un sindaco e come non fornisce al cittadino gli atti delle istruttorie inerenti alle ordinanze *anticamper* che ha emesso.

In sintesi, l'arroganza del potere a danno dei turisti e dei propri concittadini e che la legge non punisce immediatamente e severamente. Ora veniamo ai fatti, che si svolgono dal 2015 al 2020. Un arco di tempo inammissibile per far valere un diritto del cittadino e che è stato affrontato e portato a termine solo grazie all'esistenza e alla continua azione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

1° novembre 2015 - Comune di Cesenatico: ci venivano segnalati divieti di sosta per le autocaravan in via Giardini al Mare, nel tratto compreso fra piazza Costa e via Montello e in piazza Guglielmo Marconi, lungo viale Carducci.

7 gennaio 2016 interveniva l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedendo l'ordinanza e gli atti istruttori.

10 febbraio 2016

Il Comune trasmetteva le ordinanze *anticamper*.

18 febbraio 2016

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedeva al Comune di Cesenatico di revocare le ordinanze. Passano mesi e mesi con inutili tentativi di acquisire gli atti dell'istruttoria inerente ai divieti.

10 febbraio 2018

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti era costretta a inviare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6 novembre 2019

La Polizia Locale di Cesenatico sanzionava l'autocaravan di un turista che sostava in autocaravan nel parcheggio tra viale Cecchini e via Negrelli.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, analizzava i documenti e considerato la permanenza dei divieti *anticamper* nel Comune di Cesenatico, comunicava al camperista sanzionato di supportarlo nell'impugnazione del verbale, sostenendo integralmente gli oneri dell'assistenza professionale dell'Avv. Assunta Brunetti.

Veniva, quindi, presentato il ricorso in opposizione al Giudice di Pace di Forlì.

Con sentenza n. 477/2020, depositata il 14 settembre 2020, il Giudice di Pace di Forlì annullava il verbale.

Il Giudice condivideva pienamente i motivi del ricorso proposto dall'Avv. Assunta Brunetti, ritenendo l'ordinanza illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Comune veniva altresì condannato alle spese legali che, per quanto esigue rispetto ai reali costi dell'azione giudiziaria, potevano essere evitate senza gravare sul bilancio pubblico, quindi, su tutti i forlivesi.

Di seguito il testo integrale della sentenza del Giudice di Pace di Forlì.



**QUESTO È IL BENVENUTO
DEL SINDACO DI
CESENATICO AL TURISTA
IN AUTOCARAVAN**





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ

in persona dell'Avv. Guglielmo Giuliano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n. 4687/2019,

promossa da

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Brunetti, presso il
cui studio. è elettivamente domiciliato;

RICORRENTE

contro

COMUNE DI CESENATICO, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato da funzionari all'uopo delegati

CONVENUTO

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

Causa decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 10.07.2020 sulle
seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: come in ricorso.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: come in comparsa di costituzione e
risposta

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il verbale di contestazione ██████████ della Polizia
Locale del 6.11.2019 effettuato per la violazione dell'art. 7 C.d.s. per la sosta
vietata per autocaravan in virtù dell'ordinanza comunale n. 134/19.

La parte ricorrente sosteneva che il ██████████ nella data dell'accertamento sostava
con il proprio veicolo (autocaravan) ██████████ nel parcheggio pubblico tra
Viale Cecchini e Via Negrelli in Cesenatico, senza recare alcun intralcio alla
circolazione.

Sent. n. 477/2020

R.G. n. 4687/2019

Rep n. /

Cron. N. 3274/2020

Spedita il

10.07.2020

Dep. Minuta

11.09.2020

Depositata il

14.09.2020

Il Cancelliere

SENTENZA 4687/2019

pag. 2 di 4

Sulla base di tale circostanza di fatto, deduceva in diritto l'illegittimità del provvedimento comunale presupposto che vietava la sosta a camper e autocaravan nella zona in questione, emanato in violazione dell'art. 185 c.d.s., senza istruttoria e in violazione delle direttive ministeriali in materia.

Si costituiva l'Amministrazione convenuta che confermava la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 21.2.2020 la difesa del ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione avversaria perché effettuata dal Dirigente anziché dal Sindaco, unico soggetto al quale è riservata la rappresentanza processuale.

La successiva udienza si svolgeva nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 e veniva decisa mediante lettura del dispositivo.

Preliminarmente, si rileva che l'art. 7, c. 8, D.Lgs. n. 150/2011 consente alle amministrazioni di stare in giudizio mediante funzionari appositamente delegati, come nel caso di specie.

Pertanto, la memoria di costituzione del Comune di Cesenatico, sottoscritta dal Dirigente delegato in virtù dell'art. 68, comma 3, dello Statuto comunale e ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, deve ritenersi ammissibile e rituale.

Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.

La violazione è stata contestata al ricorrente in forza del divieto per autocaravan di sostare nella zona in cui è stata rilevata l'infrazione, istituita con ordinanza comunale n. 134 del 17.4.2019 con la quale l'Amministrazione comunale ha disposto: *"A decorrere dalla data di installazione della segnaletica, l'Istituzione, del Divieto di sosta 0-24, per gli autoveicoli tipo autocaravan, in via Cecchini 52-56 nel parcheggio supermercato In's e Conad, in via Cecchini, lato monte, nel tratto fra la stazione ferroviaria ed il passaggio a livello compreso il parcheggio interno, parcheggio di via Eroi della Resistenza, adiacente al supermercato Eurospin"*.

La motivazione del provvedimento era costituita dalle seguenti considerazioni:

"[...] constatato che nella località turistica di Cesenatico, spesso i veicoli adibiti ad autocaravan e similari sostano negli stalli dei posteggi dei supermercati limitrofi alla stazione spesso superando la sagoma limite. Ritenuto che la sosta dei camper si protrae, con soluzione di continuità, per più giorni ostacolando l'utilizzo delle dette aree per soste di breve durata, determinando disagi per la

circolazione e sosta degli altri mezzi, specie durante la stagione estiva, e nei periodi delle festività e delle fiere che si tengono i vari periodi dell'anno; [...]".

La parte convenuta non ha prodotto alcun atto allegato all'ordinanza in questione, in particolare, eventuali istruttorie compiute ai fini dell'emanazione del divieto di sosta agli autocaravan nell'area in cui è stato compiuto l'accertamento della violazione.

Ciò premesso, si osserva che l'art. 185 c.d.s. equipara gli autocaravan a tutti gli altri veicoli in relazione agli effetti dei divieti e delle limitazioni alla circolazione ed alla sosta, e, pertanto, l'ordinanza appositiva del divieto si pone in primo luogo in contrasto con detta norma nel momento in cui non tiene conto ed, anzi, deroga al dettato della norma.

Inoltre, l'ordinanza non appare supportata da idonea motivazione in ordine alla turbativa della circolazione e la sosta degli altri veicoli giacché le motivazioni formulate nella stessa ordinanza in ordine ai disagi per la circolazione degli altri veicoli non appaiono supportate da un'adequata istruttoria sul punto tale da acquisire elementi oggettivi idonei a legittimare una deroga a quanto previsto nell'art. 185 citato.

Pertanto nella stessa motivazione si fa riferimento ad una presunta criticità che si manifesterebbe prevalentemente nel periodo estivo e in occasione di festività e ferie, salvo però stabilire nell'ordinanza presupposto un divieto *sine die*.

Quanto alla sussistenza del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto da parte del giudice ordinario si richiama l'orientamento di Cass. Civ. SS.UU. n. 116/2007 nella quale ha ritenuto: "*Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero.*"

Nel medesimo senso, con riferimento all'art. 4 C.d.S., comma 8, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, si sono già pronunciate queste Sezioni Unite, con la sent. n. 6348 del 4 dicembre 1984, n. 6348, secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-



SENTENZA 4687/2019

pag. 4 di 4

ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento."

Il caso di specie si attaglia al principio stabilito dalle Sezioni Unite, trattandosi di profili di illegittimità dell'ordinanza di istituzione del divieto di sosta per la categoria di veicoli di cui al caso di specie, presupposto del verbale oggetto di opposizione.

Ragione per cui si impone l'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto il D. Lgs. n. 150/2011, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, raccoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione opposto.

Condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 43 per esborsi ed euro 200,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali 15%, iva e cpa se dovute.

Forlì, 10 luglio 2020.

Il Giudice di Pace
Avv. Guglielmo Giuliano



Prima di intraprendere un viaggio, per risparmiarti amare sorprese, vai su

www.coordinamentocamperisti.it

e scarica gratuitamente il **MANUALE DI VIAGGIO**.

Puoi decidere di salvarlo su tablet, computer o smartphone, oppure portarlo in copisteria per farlo stampare e rilegare a spirale, così da avere un manuale pratico da consultare.

Buon viaggio!

NUOVE DIREZIONI
Rivista dal 2010 CITTA'DINO e VIAGGIATORE
www.nuovedirezioni.it

MANUALE DI VIAGGIO
PER INFORMARSI PRIMA,
EVITANDO AMARE SORPRESE

www.incamper.org
CAMPER
è rivista dal 1988

Pubblicazione gratuita, priva di pubblicità a pagamento